Assicurazione per la circolazione degli Autocarri

genertel

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Genertel S.p.A. Prodotto: Easy Motor Furgoni & Van - ed. 07/2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni che derivano dalla circolazione del veicolo (autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg).

Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✔ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla **circolazione del veicolo** descritto in polizza in aree pubbliche o equiparate.
- ✔ La garanzia opera anche per l'**esercitazione alla guida**.
- ✔ Genertel assicura inoltre i rischi della Responsabilità Civile dell'assicurato per i danni causati involontariamente a terzi dalle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, se questi sono omologati, sono parte integrante del veicolo assicurato e sono previsti nella sua destinazione funzionale.

È possibile acquistare contestualmente e per lo stesso periodo assicurativo anche le seguenti garanzie opzionali:

- Furto e Incendio;
- Danni al veicolo (Minikasko e Kasko);
- Tutela danni da veicoli non assicurati;
- Collisione animali selvatici;
- Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli;
- Assistenza Legale;
- Assistenza Stradale Estesa;
- Assistenza Stradale Top;
- Infortuni del Conducente;
- Bonus aiuto domestico;
- Protezione Imprevisti;
- Protezione Imprevisti Top.

La concessione delle garanzie opzionali è sempre soggetta alla discrezione di Genertel.

Che cosa non è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✘ L'assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
  1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
  2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  3. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
- ✘ L'assicurazione non opera per i sinistri che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.
- ✘ L'assicurazione non opera inoltre per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
- ✘ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.

Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicurazione non opera per i sinistri:

- ! che avvengono con il conducente privo della patente di guida;
- ! che avvengono quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
- ! che avvengono quando il veicolo non è in regola da più di due mesi con la revisione;
- ! subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità.

In questi casi e quando è applicabile l'art.144 del Codice delle Assicurazioni, Genertel può agire in rivalsa.

Le garanzie sono prestate entro i **massimali** e con le **franchigie** indicate in contratto. Sono previste ulteriori **limitazioni** ed **esclusioni** che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni.

L'assicurazione non opera inoltre:

- ! in caso di trasporto merci, per i danni causati alle cose trasportate o in consegna;
- ! in caso di trasporto di merci pericolose o lubrificanti, per i maggiori danni che derivano dal materiale trasportato;
- ! in caso di operazioni di carico e scarico, per i danni causati a chi prende parte alle operazioni o è trasportato sul veicolo assicurato;
- ! per danni da carico e scarico di sostanze pericolose o lubrificanti.

Dove vale la copertura?

- ✔ L'assicurazione vale in:
  - Italia e Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
  - Città del Vaticano;
  - Repubblica di San Marino;
  - Principato di Monaco;
  - Liechtenstein;
  - stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde.

  All'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni e nei limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.
- ✔ Per le garanzie Collisione animali selvatici e Tutela danni da veicoli non assicurati, la copertura opera solo in Italia.

Che obblighi ho?

Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse:

- la presenza delle garanzie richieste;
- la correttezza dei massimali;
- la correttezza delle somme assicurate;
- la correttezza delle franchigie e degli scoperti.

Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Se il contraente fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. In caso di sinistro, se l'assicurato non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

Quando e come devo pagare?

Il premio è annuo e comprende le imposte e il contributo obbligatorio al S.S.N. I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
  - cognome e nome del contraente;
  - numero di targa o di preventivo.
- carta di credito, comunicando i dati a Genertel.

Genertel può proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate. Nel caso di rate semestrali l'onere aggiuntivo per la rateazione è pari al 3,5% del premio imponibile, mentre nel caso di rate trimestrali tale onere è del 4,5%. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte. Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito non prepagata. Il prelievo automatico delle rate successive deve essere pre-autorizzato al momento della stipula, e l'addebito viene effettuato 10 giorni prima della scadenza della stessa. Se l'addebito non va a buon fine e il contraente non paga la rata, viene effettuato un nuovo tentativo di prelievo 10 giorni dopo la scadenza di rata. Tale tentativo di addebito si intende pre-autorizzato dal contraente che sceglie la modalità di pagamento rateale.

Genertel S.p.A. – Sede legale Direzione Generale via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste (Ts) – Capitale sociale € 145.141.520,00 i.v. – Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00012 – Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00320160237 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – genertel@pec.genertel.it – www.genertel.it

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza e terminano alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa (c.d. "periodo di comporto"). Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dal Codice Civile e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, perciò alla scadenza e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovarlo e di assicurarsi con altra compagnia.
Il contraente ha anche diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo. È sufficiente inviare a Genertel i documenti che le comprovano e la relativa richiesta scritta.